COMUNICAZIONE DI MODIFICHE TEMPORANEE

Comunicazione di una modifica temporanea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014.

"Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa"

n. UE: PDO-IT-0067-AM01 – 23.11.2018

DOP (x) IGP ( ) STG ( )

1. Stato membro o paese terzo

ITALIA

2. Modifica (modifiche)

La modifica riguarda l'art. 4 (Caratteristiche di coltivazione) punto 8 del disciplinare di produzione, ed in particolare viene modificata la resa per ettaro che passa da Kg 7000 per ettaro a Kg 9000 massimo per ettaro.

Pertanto dove è scritto

"La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 non può superare kg 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%".

E' stato scritto

"La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'articolo 1 non può superare kg 9000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%".

Questa modifica si è resa necessaria a causa delle particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno che hanno comportato, come si evince dalla relazione tecnica dell'A.I.P.O OP e confermata dal parere tecnico dell'Unità organizzativa Fitosanitaria della Regione Veneto, un aumento eccezionale della produzione di olive determinata "dalle favorevoli condizioni climatiche dalla buona armonia fra clima e le diverse fasi fisiologiche e fenologiche dell'olivo che hanno determinato l'assenza di stress termici, idrici, nutrizionali e parassitari che condizionano lo sviluppo e la produttività delle piante.

La modifica di cui sopra è giustificata dalla Determinazioni della Regione Veneto che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2018 di un aumento della produzione da 7000 Kg massimo per ettaro a 9000 Kg massimo a ettaro a causa di condizioni metereologiche eccezionali.

Dalla relazione tecnica e dal parere della Regione Veneto, competente per territorio, emerge infatti che l'andamento climatico

2018 ha comportato un eccezionale aumento della produzione e che pertanto sussistono i requisiti per dichiarare ammissibile la domanda di modifica temporanea.

Considerando che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 8, prevede che la resa massima di olive per ettaro non può superare i 7000 Kg e che il mantenimento di questo massimale produttivo comporta un un grave danno economico agli agricoltori in quanto il superamento di questa soglia determinerebbe la non conformità di tutta la produzione, si è ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP **"**Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa" stabilendo che la produzione massima di olive per ettaro non può superare i 9000 Kg anzichè i 7000 Kg .

La validità della modifica temporanea riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018.

Il testo della modifica del disciplinare di produzione è consultabile all'indirizzo:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8079